



Comune di Caselle in Pittari

Provincia di Salerno

BANDO PUBBLICO

“Fondo di sostegno ai comuni marginali” per la terza annualità 2023 – DPCM 30 Settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 Dicembre 2021).

INDICE

1. PREMESSA
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
4. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
5. AMBITI DI INTERVENTO
6. SOGGETTI BENEFICIARI
7. SPESE AMMISSIBILI
8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
9. CUMULO
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
11. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
12. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
14. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
15. CONTROLLI E MONITORAGGIO
16. REVOCHE
17. TUTELA DELLA PRIVACY
18. RESPONSABILE DEL PROGETTO
19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
20. NORME DI RINVIO

ALLEGATI

- Allegato A: Modulo di domanda
- Allegato B: Piano economico della proposta progettuale

ARTICOLO 1 - PREMESSA

- 1.1 Con il presente Bando Pubblico il Comune di Caselle in Pittari intende promuovere lo sviluppo del territorio mediante azioni di sostegno economico in favore delle attività commerciali ed artigianali locali;
- 1.2 La concessione del contributo a fondo perduto è finalizzata a favorire:
- ✓ *La costituzione di nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Caselle in Pittari;*
 - ✓ *Le attività già costituite che decidano di intraprendere “nuove attività economiche”¹ nel suddetto territorio e che siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese;*

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2.1 Art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;
- 2.2 Art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione»;
- 2.3 Art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione»;
- 2.4 Art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o

¹ Possono beneficiare delle risorse anche **le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica** nel territorio del Comune di Caselle in Pittari attraverso apposita unità produttiva. Per “nuova attività economica” si intende **l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO**.

professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari»;

- 2.5** Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 2.6** L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento;

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

- 3.1** L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Bando Pubblico è pari ad **Euro 42.067,79** a valere sulla quota della terza **annualità 2023** di cui al DPCM 30 Settembre 2021;

ANNO	2021	2022	2023
IMPORTO	42.067,79 €	42.067,79 €	42.067,79 €

- 3.2** L'erogazione dei contributi verrà effettuata successivamente al ricevimento ed accreditamento degli stessi al Comune di Caselle in Pittari;

ARTICOLO 4 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

- 4.1** Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",² del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108;

² Il de minimis individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo che una impresa unica può ottenere, nell'arco di tre anni, è di 200.000 euro (art. 3 del Regolamento 1407 del 2013,) e di 100.000,00 euro per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada (art. 5 del Regolamento 1407 del 2013,). Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di **tre esercizi finanziari** (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

- 4.2 Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115;

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

- 5.1 Le azioni di sostegno economico sono quelle indicate nella **lettera b), dell'articolo 2, comma 2, del DPCM 30 Settembre 2021**, di seguito elencate:

- b) *Concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;*

ARTICOLO 6 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 6.1 Ai sensi **dell'art. 1, comma 1, del DPCM 30 Settembre 2021**, possono accedere ai contributi esclusivamente coloro che intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale, intendendo per nuove attività, quelle attivate e in esercizio nell'anno di erogazione del contributo, posteriormente alla pubblicazione del Bando Pubblico, oppure, le attività economiche operanti nei settori commerciali, artigianali o agricoli ³ individuati secondo la classificazione ATECO, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda;

Con **NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE** si intendono:

- ✓ Le attività economiche costituite e avviate **posteriormente alla pubblicazione del presente Bando Pubblico;** ⁴
- ✓ Le **imprese che al momento della presentazione della domanda siano già regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese** ⁵ e che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Bando Pubblico. Per **“nuova attività economica”** si intende l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO;

- 6.2 Le imprese richiedenti, inoltre, dovranno possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- Siano **regolarmente costituite** e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda o IN ALTERNATIVA, presentino istanza in qualità di **impresa costituenda** impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione al Registro delle Imprese, **entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità;**

³ Attività agricola intesa come **commercializzazione dei prodotti che l'azienda agricola produce** e non come azienda agricola “latu sensu”. Pertanto, gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività di vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo per coltura o allevamento, dovranno essere in regola con la **SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)** al momento della domanda o, laddove consentito, nei 15 giorni per il perfezionamento della stessa.

⁴ I finanziamenti **non possono essere erogati** in favore delle attività economiche già costituite che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel territorio comunale.

⁵ Sono ammissibili esclusivamente le imprese che al momento della domanda posseggano un'unità locale ubicata sul territorio del Comune di Caselle in Pittari.

- Avere un'unità locale in cui si realizza il progetto, risultante da visura camerale, ubicata nel territorio comunale. Per le imprese costituenti, prive di unità locale nel territorio comunale al momento della partecipazione al presente Bando Pubblico, le stesse dovranno impegnarsi a possedere detto requisito **entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità**;
- Non siano sottoposte a procedure di liquidazione, non si trovino in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- Siano in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC e/o in caso di assenza di dipendenti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
- Siano in situazione di regolarità con il pagamento dei tributi comunali, ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;

6.3 Devono, inoltre, essere attestati mediante autocertificazione del legale rappresentante e di tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- Di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 3, del D.lgs. 06.09.2001, n°159);
- Che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
- Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- Non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6.4 Sono espressamente **escluse dalla partecipazione** al presente bando le seguenti categorie economico/produttive:

- Attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare;
- Imprese e società esercenti attività di mera gestione del patrimonio (es. società immobiliari di gestione etc.);
- Attività libero professionali (scientifiche, tecniche, commerciali, giuridiche, etc.);
- Le Società per Azioni;
- Esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center, Internet Point e E-commerce;
- Attività con i seguenti codici Ateco:
 - 92.00.00 – Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
 - 92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone;
 - 92.00.09 – Altre attività connesse a lotterie e scommesse;
 - 47.91.10 – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;

6.5 I contributi relativi alle attività professionali non sono previsti nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 Settembre 2021, pertanto, è **preclusa la partecipazione alle attività professionali** al presente Bando Pubblico;

6.6 Gli **Imprenditori agricoli**, fermo restando i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del DPCM 30 Settembre 2021, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola;⁶

6.7 Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale o in qualità di impresa costituenda;

ARTICOLO 7 - SPESE AMMISSIBILI

7.1 Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Bando Pubblico, le spese ammissibili sono quelle di seguito elencate:

✓ MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE:

- Nuovi e/o usati,⁷ ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
- Strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro e le innovazioni tecnologiche;⁸

✓ OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE: strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse alla ristrutturazione/ammodernamento/efficientamento energetico⁹ e/o all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione;

✓ PROGRAMMI INFORMATICI: commisurati e relativi alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

NON SONO AMMESSE:

- Spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- Pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;¹⁰

⁶ Si intendono comunque **connesse** le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

⁷ L'acquisto di materiale usato è **una spesa ammissibile** se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

⁸ **Rientrano tra le spese ammissibili anche i beni appartenenti alla categoria di "MACCHINE ELETTRONICHE" (Pc e Stampanti) nella misura massima di 1.000,00 € Iva compresa.**

⁹ Per quanto concerne gli **INFISSI**, essi **non costituiscono beni rientranti tra le tipologie agevolabili né opere connesse alla ristrutturazione/ammodernamento/efficientamento energetico, in quanto trattasi di BENI FINITI classificabili anche come "beni significativi".**

¹⁰ Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati **esclusivamente** attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa.

- Le spese per l'acquisto di beni materiali e beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- Gli interessi passivi;
- I beni acquistati a fini dimostrativi;
- Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- Beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- Mezzi targati;

7.2 L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività realizzate in ambito di progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA. Diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;

7.3 I giustificativi relativi alle spese di progetto da allegare all'istanza, dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (esempio: bonifico bancario), pena l'esclusione della relativa spesa;

7.4 Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Bando Pubblico, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ammissibili, che sarà determinato in base al numero di istanze ammesse e in percentuale dell'investimento da realizzare;

8.2 Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso alla procedura di cui trattasi;

8.3 L'ammontare complessivo del contributo erogato non potrà essere in alcun modo di pari importo e/o di importo superiore al progetto di spesa oggetto di domanda;

8.4 Ai fini della concessione economica, la regolarità dei tributi comunali, compresa eventuale procedura di rateizzazione, dovrà coesistere in capo al beneficiario per l'intero procedimento di erogazione del contributo assegnato;

ARTICOLO 9 - CUMULO

9.1 Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso e fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti "de minimis" di cui all'art. 2 comma 4 del DPCM;

9.2 Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell'accezione di impresa unica, ammonta a 200.000,00 Euro in tre esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti "de minimis" di cui l'impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari;

- 9.3** La verifica è effettuata attraverso le funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ed in particolare attraverso la cd. Visura “de minimis”: in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale, RNA evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti “de minimis”. Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito;
- 9.4** Nel caso in cui il beneficiario abbia già assorbito tutto il massimale consentito dalla normativa, la concessione di un nuovo aiuto, che porterebbe inevitabilmente a superare tale soglia massima, è da ritenersi inammissibili, in considerazione e nel rispetto delle regole generali in materia di cumulo;

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 10.1** I soggetti interessati alla partecipazione del presente Bando Pubblico dovranno far pervenire l'**Allegato A** e l'**Allegato B** compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e completo di una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, **entro il giorno 8 novembre 2025 alle ore 13:00 alla seguente PEC: protocollo.caselleinpittari@asmepec.it**;
- 10.2** Nel caso di impresa **costituenda**, il soggetto che intende avviare una nuova attività di cui al presente Bando Pubblico, si impegna ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione al Registro delle Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, **entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità**;
- 10.3** Per le imprese **regolarmente costituite**, che intendo avviare una “nuova attività economica”, dovranno **entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità**, registrare il nuovo Codice ATECO oggetto di domanda presso l'Anagrafe Tributaria e il Registro delle Imprese competenti;
- 10.4** La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci;
- 10.5** Non potranno essere accolte le domande:
- Predisposte su modello difforme dall'Allegato A e dall'Allegato B del presente Bando Pubblico;
 - Presentate con modalità diverse da quanto previsto;
 - Predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Bando Pubblico (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - Non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto richiedente;
- 10.6** Il Comune di Caselle in Pittari non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

- 11.1** Il Responsabile del Progetto mediante verifica dei requisiti di ricevibilità, accerterà la regolarità formale dell'istanza pervenuta verificando che:
- La domanda sia stata presentata entro i termini stabiliti;

- Che la domanda sia redatta in conformità agli allegati del Bando Pubblico e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o del soggetto richiedente;
 - Presenza dell'Allegato A e dell'Allegato B;
- 11.2** Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del Progetto. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni;
- 11.3** Al termine delle verifiche di ricevibilità, il Responsabile del Progetto con apposito provvedimento procederà a stilare l'elenco delle istanze:
- **Ammissibili;**
 - **Inammissibili** (con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare non ammesse);
- 11.4** I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Bando Pubblico, saranno pubblicati sull'Albo Pretorio sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Sito Internet del Comune di Caselle in Pittari;
- 11.5** La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge;

ARTICOLO 12 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 12.1** Alla scadenza del termine per la presentazione, le domande pervenute saranno istruite dal Responsabile del Progetto e, valutata l'ammissibilità in relazione ai requisiti richiesti, si procederà alla redazione di una graduatoria nel rispetto dei criteri di valutazione di seguito elencati:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1) Nuove attività economiche costituite e avviate nel territorio comunale posteriormente al Bando Pubblico	60
2) Ampliamento di "attività economiche" sul territorio comunale attraverso l'attivazione di nuovi e differenti Codici ATECO	40
TOTALE	100

- 12.2** Sulla base di tale graduatoria, sarà attribuito un contributo pari al **95 % dell'investimento da realizzarsi**, fino ad **un massimo di € 8.000,00** per le nuove attività economiche costituite e avviate nel territorio comunale posteriormente al Bando Pubblico e, fino ad **un massimo di € 6.000,00** per l'ampliamento di "attività economiche" sul territorio comunale attraverso l'attivazione di nuovi e differenti Codici ATECO;
- 12.3** I contributi saranno assegnati nel rispetto della graduatoria citata e fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
- 12.4** Nel caso di domande che abbiano registrato lo stesso punteggio e di fondi insufficienti ad attribuire a ciascuna di esse il contributo nella misura sopra specificata, si procederà a rideterminare il contributo in misura direttamente proporzionale all'investimento dichiarato nella domanda rispetto alla somma di tutti gli investimenti ammessi;

- 12.5** Nel caso di fondi eccedenti, la maggiore disponibilità sarà ripartita con un nuovo scorrimento della graduatoria, attribuendo il maggior contributo in misura direttamente proporzionale all'investimento dichiarato nella domanda rispetto alla somma di tutti gli investimenti ammessi, e ad ogni modo non eccedendo la misura del 95% del costo di ogni singolo investimento oggetto di agevolazione;

ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 13.1** A seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione al contributo ed il relativo termine di 15 giorni messo a disposizione per il perfezionamento della domanda, il destinatario finale dovrà provvedere alla dimostrazione dell'avvio dell'attività economica e alla successiva accettazione dell'aiuto. Il mancato riscontro, **entro il termine perentorio di 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di richiesta di accettazione**, comporterà l'esclusione del richiedente dalla graduatoria definitiva di assegnazione del contributo;

- 13.2** Il contributo assegnato verrà liquidato in due quote:

- La prima quota a titolo di **anticipazione** sotto forma di acconto del **50% del contributo** assegnato, previa accettazione del contributo, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale e corredata da documenti attestante l'avvio dell'attività (modello di attribuzione della Partita Iva e documentazione comprovante il titolo di disponibilità della sede di ubicazione) o, l'ampliamento dell'attività economica (modello di variazione della Partita Iva e visura camerale aggiornata con nuovo Codice ATECO);
- La seconda quota del **50% del contributo** assegnata a **saldo**, erogata dietro presentazione di apposita richiesta redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale e della rendicontazione di spesa della prima quota erogata a titolo di anticipazione, da produrre a pena di nullità;
- Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento e relativa rendicontazione di spesa della seconda quota erogata a saldo è stabilito **entro e non oltre il termine perentorio del 31 Dicembre 2025**. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato e per il quale tutti i pagamenti previsti siano stati effettuati dai beneficiari e quietanzati. Per provati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può valutare di concedere una proroga, previa istanza motivata dei beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa;

- 13.3** L'aiuto è concesso in conto capitale, accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario. Le richieste di accettazione e relativa erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale;

- 13.4** Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredato della seguente documentazione:

- a) Relazione sullo stato procedurale e tecnico relativo al progetto;
- b) Dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti alle altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;

c) Copia delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti. In caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;

d) Copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati;

13.5 Qualora allo scadere del termine fissato per la rendicontazione dovesse risultare che la documentazione prodotta dal beneficiario risulti carente, il Comune assegna all'interessato un termine perentorio **non superiore a 7 giorni** dalla richiesta di integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti e la possibile revoca del contributo;

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

14.1 Il beneficiario del contributo è tenuto a:

14.2 Archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

14.3 Fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente Bando Pubblico;

14.4 Presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;

14.5 Rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo del procedimento in essere;

14.6 Comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo eventualmente assegnato;

14.7 Rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione in funzione del beneficio acquisito;

14.8 Mantenere la nuova attività oggetto di domanda per almeno 3 anni dall'erogazione del contributo, pena la revoca stessa del contributo;

ARTICOLO 15 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

15.1 Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento, in qualsiasi momento della procedura in essere, saranno oggetto di verifica da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente;

15.2 Operatori incaricati dall'ente potranno verificare in qualsiasi momento l'effettivo funzionamento dell'attività finanziata e la conformità della stessa rispetto al progetto ammesso al contributo, anche mediante richiesta di esibizione documentale, ispezioni e/o sopralluoghi;

15.3 Il Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud effettuerà controlli a campione sull'utilizzo dei contributi erogati alle aree svantaggiate;

15.4 Ad ogni beneficiario sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato dall'ente in fase di assegnazione del contributo e convalidata la registrazione dei contributi sul portale Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui al Regolamento UE 1407/2013;

ARTICOLO 16 - REVOCHE

- 16.1** Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli e/o non produca i documenti richiesti nei termini stabiliti nelle comunicazioni pervenute, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo;
- 16.2** Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procederà alla revoca totale delle agevolazioni;
- 16.3** Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato;
- 16.4** Qualora sia disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale del contributo erogato;
- 16.5** Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

ARTICOLO 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

- 17.1** Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR);
- 17.2** Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

- 18.1** Il titolare del procedimento è il Comune di Caselle in Pittari;
- 18.2** Il Responsabile del Progetto è il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Maria Teresa GRECO;
- 18.3** Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.caselleinpittari@asmepec.it;

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 19.1** Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Caselle in Pittari che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti;
- 19.2** In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari

ammessi al contributo;

ARTICOLO 20 - NORME DI RINVIO

20.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni citate nel DPCM del 30 Settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 Dicembre 2021) e alle disposizioni di Legge.

Caselle in Pittari, li 16.10.2025

Il RUP
f.to Dott.ssa Maria Teresa Greco